

Parere reso ai sensi dell'art. 10 della L. 24 marzo 1958, n. 195 sul disegno di legge "Modifiche al sistema elettorale del C.S.M." come approvato dal Senato della Repubblica in data 14 febbraio 2002 con la nuova rubrica "Modifiche alla legge 24 maggio 1958 n. 195 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"

(Deliberazione del 13 marzo 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 marzo 2002,

premessò

- che nella seduta del 25 ottobre 2001 ha approvato, su richiesta del sig. Ministro della Giustizia, parere ai sensi dell'art.10 L. 195/1958 sul disegno di legge avente ad oggetto *"modifiche al sistema elettorale del C.S.M."*;
- che nella seduta del 7 febbraio 2002, preso atto delle modifiche apportate al testo in sede di commissione giustizia del Senato della Repubblica, rappresentava al sig. Ministro della Giustizia le proprie valutazioni in merito;
- che il disegno di legge, sotto la nuova rubrica *"modifiche alla legge 24-5-1958 n.195 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"*, è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 14 febbraio 2002 con ulteriori modificazioni tendenti, tra l'altro, a sancire l'incompatibilità dei componenti la sezione disciplinare rispetto ai procedimenti ex art.2 L.G. (art.3), ed è ora in discussione alla Camera dei Deputati;

premessò altresì

- che, indipendentemente da ogni valutazione di merito sull'opportunità di rendere i componenti della sezione disciplinare incompatibili rispetto ai procedimenti ex-art. 2 L.G., occorre segnalare che l'eventuale approvazione in via definitiva del disegno di legge nell'attuale formulazione, renderebbe impossibile il regolare funzionamento dell'organo di governo autonomo della magistratura;
- che difatti il disegno di legge:
 - a) nel ridurre il numero dei componenti il C.S.M. da 30 a 21 (art.1), ha statuito che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno 10 componenti "togati" e 5 "laici", per un totale di 15 componenti (art.4);
 - b) ha previsto la riduzione della composizione della sezione disciplinare a 6 componenti effettivi e 4 supplenti, per un totale di 10 componenti (art.2); né è dubbio che tra i componenti la sezione disciplinare debbano annoverarsi anche i supplenti, posto che la rubrica dell'art.4 L.195/1958, modificato dal disegno di legge in questione, reca espressamente la dizione *"composizione della sezione disciplinare"*, senza operare alcuna distinzione tra componenti titolari e componenti supplenti (a voler tacere del fatto che la ratio della norma varata dal Senato resterebbe totalmente contraddetta, ove non si ricomprendessero nella sezione disciplinare anche i componenti supplenti);
 - c) ha sancito il principio dell'incompatibilità dei componenti la sezione disciplinare - incluso, quindi, il Vice-presidente che la presiede - rispetto ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio dei magistrati ai sensi dell'art.2 L.G., senza peraltro prevedere alcuna proporzionale riduzione del numero legale per la validità delle suddette deliberazioni;
 - d) di conseguenza, ne deriva l'impossibilità che il C.S.M. deliberi validamente sulla materia di cui sopra, posto che a fronte di 21 componenti elettivi del Consiglio, l'incompatibilità dei 10 componenti la sezione disciplinare renderebbe programmaticamente impossibile il raggiungimento del numero legale di 10 magistrati e 5 "laici" per un totale di 15 componenti (impossibilità che permarrebbe anche computando i componenti di diritto del Consiglio,

visto che i magistrati presenti non potrebbero mai essere più di 9 e i componenti eletti dal Parlamento mai più di 4);

premessò infine

- che l'impossibilità di regolare funzionamento del Consiglio superiore della magistratura rappresenta, ai sensi dell'art.31 L.195/'58, legittima causa di scioglimento del medesimo;
- che il Consiglio superiore della magistratura ritiene proprio indefettibile dovere segnalare al sig. Ministro della Giustizia, acché se ne faccia portatore nelle competenti sedi istituzionali, le conseguenze che deriverebbero dall'approvazione di norme che renderebbero impossibile il regolare funzionamento dell'organo, per giunta sulla delicatissima materia del trasferimento d'ufficio dei magistrati, e potrebbero determinarne l'immediato scioglimento;

ha deliberato

di rappresentare al sig. Ministro della Giustizia le suesposte osservazioni e considerazioni.